

Determina

OGGETTO: determina di approvazione proroga tecnica - CONVENZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4 [NUM. REGISTRO PI044525-16]– CIG DERIVATO 6807673D77 – RICHIESTA PROROGA TECNICA CONTRATTUALE

Premesso che

I servizi di facchinaggio consentono di soddisfare le esigenze relative alla movimentazione di beni, materiali, dotazioni di ufficio e di struttura ecc. per l'Ospedale di Sassuolo (di seguito OSP), e si articolano in:

- a) facchinaggio interno, che comprende tutte le attività volte ad assicurare la razionale gestione delle postazioni di lavoro attraverso l'esecuzione delle movimentazioni di beni e materiali da effettuarsi all'interno della struttura;
- b) facchinaggio esterno, che consiste nell'espletamento dei servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco e comprende le attività di movimentazione di letti, delle dotazioni e di attrezzature varie.

la Convenzione in oggetto non è più attiva e il contratto generato dall'ordinativo di fornitura n. PI044982-16 è scaduto il 30/09/2019;

Tenuto conto che

la Convenzione FACCHINAGGIO E TRASLOCO 5, sottoscritta tramite Intercenter, sebbene ancora attiva, non presenta più disponibilità residua e non si prevede la pubblicazione nell'immediato di un nuovo bando per i medesimi servizi da parte dell'agenzia Intercent-er;

Dato atto che

Servizio Ufficio Acquisti

per acquisire tali prestazioni l'Amministrazione dovrà procedere in autonomia e che nelle more dell'avvio del procedimento, per quanto sopra espresso ed al fine di garantire il mantenimento degli attuali servizi di facchinaggio, che assicurano il regolare e continuo svolgimento dell'attività operativa ed il corretto funzionamento del sistema e di ogni altro servizio erogato da OSP, si rende quindi necessario procedere alla proroga tecnica, a pari termini e condizioni, dell'attuale contratto per il tempo necessario all'individuazione dei nuovi contraenti, stimato prudenzialmente al 31/12/2020.

Richiamato

- l'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016, che prevede la facoltà di prorogare la durata del servizio agli stessi patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario per consentire la conclusione della procedura finalizzata all'individuazione di un nuovo contraente”.
- l'art. 7 “DURATA” della Convenzione, che al paragrafo 7. stabilisce:

“Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore”;

Valutato che

Il ricorso alla proroga tecnica - nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara che OSP dovrà indire, risulta lo strumento più idoneo a garantire la continuità operativa dei servizi di facchinaggio

Verificata

la disponibilità dal fornitore attualmente in essere CFP Soc. Coop. alle medesime condizioni e prezzi del contratto in scadenza a prorogare il contratto per il periodo stimato di ulteriori 6 mesi con decorrenza 01/07/2019-31/12/2020 fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata, qualora divenisse efficace e pienamente operativo il contratto derivante dalla procedura di aggiudicazione indetta dall'amministrazione ovvero da una nuova convenzione, come risulta da comunicazione a mezzo posta elettronica del 14/05/2019, con la quale il fornitore ha già preventivamente e formalmente accettato le condizioni di proroga

Verificata la capienza economica residua pari a **20.079,00 Euro**

Servizio Ufficio Acquisti

Tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente Atto lo scrivente

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dei contratti alla sottoscrizione dei seguenti atti:

1. proroga tecnica fino al 31/12/2020, del contratto CIG 6807673D77 stipulato con CNS Soc. Coop. alle medesime condizioni e prezzi del contratto in scadenza avente ad oggetto l'affidamento del servizio di - Trasporto, Fattorinaggio e stoccaggio documenti che i corrispettivi diversi ed ulteriori rispetto ai prezzi di cui al punto precedente per le suddette proroghe sono pari a zero e non sono previsti ulteriori oneri per la sicurezza da rischi interferenti;

- che OSP, qualora vi sia una conclusione anticipata della nuova procedura di gara rispetto alle tempistiche stimate, potrà recedere dal contratto, senza che da ciò - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - possa derivare alcun onere aggiuntivo per la stessa, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso;

- che per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restano ferme le disposizioni dei relativi contratti di Appalto;

- che il Responsabile del Settore Acquisti di OSP è delegato a sottoscrivere gli atti di proroga contrattuale;

- che gli atti di proroga contrattuale saranno sottoscritti nella forma della scrittura privata con firma digitale;

- che tutti li fornitori dovrà integrare la durata delle relative cauzioni definitive;

- che il Responsabile del procedimento è Davide Lunati;

- che il Direttore dell'Esecuzione è il direttore delle finanze;

- che il Responsabile dell'ufficio Acquisti OSP è delegato a sottoscrivere ed inoltrare le richieste di controllo per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario.

Il Direttore Generale
Bruno Zanaroli

